

N. 2 | 2019 Reg. Crisi



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Gabriella Zanon, visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da Cavedon Mara, Bordin Giampaolo, Bordin Emanuele ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti sono tutti residenti in Santa Maria di Sala (VE);
- i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:.

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b) i proponenti non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zanon'.

indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012, l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC, precisando che a questi spetta un compenso unitario comprensivo dell'attività che egli svolgerà in qualità di liquidatore;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo *eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene

opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura ancorché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Cavedon Mara, Bordin Giampaolo, Bordin Emanuele, nomina liquidatore l'avv. Emanuela Grecu, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura; ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Venezia; poiché il patrimonio comprende beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore; ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma I L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Venezia, 26 febbraio 2019

Il Giudice

Dott.ssa Gabriella Zanon

Gabriella Zanon

